



Il Sindaco

ORDINANZA prot. P.G. n. _____

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL DIVIETO DI CONSUMO DI CIBO E BEVANDE IN AREE PUBBLICHE PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI A SCOPO DI CONTENIMENTO DI CONTAGIO DA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 1 del DL 33/2020, convertito con Legge 74/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8, vieta l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, al comma 9, prescrive il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- l'art. 1 c. 10 lettera gg) del D.P.C.M. 14.01.2021 vieta, dopo le ore 18.00, il consumo di bevande e cibo in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- l'art. 1 c. 3 del D.P.C.M. 14.01.2021 vieta gli spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità o motivi di salute dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
- dallo svolgimento di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e dalle attività artigianali non devono derivare l'assemblamento di persone né la violazione delle distanze di sicurezza interpersonali;
- nei luoghi pubblici si sono frequentemente verificati assembramenti di persone con violazione dell'obbligo di rispetto della distanza interpersonale nonché dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dalla normativa vigente;
- detti fenomeni hanno assunto proporzioni particolarmente rilevanti nelle giornate di sabato e domenica;
- nonostante l'effettuazione di specifici servizi di controllo, risulta necessario adottare ulteriori misure finalizzate al rispetto delle predette norme sul divieto di assemblamento, sul distanziamento sociale e sull'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
- **Visti:**
- Il D.L. 23 febbraio 2021 n. 15 che emana ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 705 del 23/02/2021 relativa a ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione tra gli altri al territorio della Provincia di Brescia ove si applicano le misure previste dall'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (zona arancione rinforzata);

VALUTATO che l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a limitare il consumo in luogo pubblico di cibo e bevande, appare lo strumento più idoneo e



Il Sindaco

proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravato anche dall'abuso di assunzione di bevande alcoliche in aree pubbliche;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020;
- l'art. 32 della Legge del 23 dicembre 1978 n. 833;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;
- il DPCM del 14.01.2021;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

che in tutta la città di Brescia, a decorrere dalle ore 10.00 fino alle ore 22.00 nelle giornate di sabato e domenica, sia vietato il consumo di cibo e bevande su area pubblica o privata a uso pubblico compresi parchi, giardini, piazze;

Resta fermo il divieto imposto dall'art. 1, c. 10, lettera gg) del D.P.C.M. del 14.01.2021 che vieta, a decorrere dalle ore 18.00, il consumo di cibo e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00;

SI RISERVA

di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica;

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura e agli organi di polizia.



Il Sindaco

Brescia, 26.02.2021

IL SINDACO
Emilio Del Bono

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia.

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).